

REARISORSE
AMBIENTALIGRUPPO
RETIAMBIENTE 

Spettabile

WORSP SECURITY GROUP SRLU

VIA GOBETTI, 5

57021 VENTURINA TERME (LI)

**ACCETTAZIONE DI PREVENTIVO, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI PIANTONAMENTO CON GUARDIA GIURATA
PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA IN VIA NAPOLI A COLLESALVETTI (LI) -
CIG: Z0E33FA9B3**

Parti

Stazione appaltante: R.E.A. ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA

Operatore economico: WORSP SECURITY GROUP SRLU

Soggetti responsabili

Responsabile del procedimento (RUP): L.MANNARI

Direttore dell'esecuzione presso REA (DEC): D.RAZZUOLI

Sintesi dati essenziali

Oggetto: Servizio di piantonamento notturno, con guardia giurata, dell'area di Via Napoli a Collesalvetti (Li), destinata a centro di raccolta e temporaneamente a sede di appello, trasbordo rifiuti e stazionamento mezzi per servizio di porta a porta, come da documentazione allegata.

Modalità di esecuzione: Il servizio deve essere svolto tutte le sere dalle ore 19.00 alle ore 06.00 del giorno successivo e dalle ore 06.00 alle ore 19.00 della domenica in modo da completare il servizio per l'intera giornata e consiste nella vigilanza armata di personale dipendente di Worsp Security Group Srlu con qualifica di guardia particolare giurata, in uniforme, radiocollegata con la centrale operativa di Livorno, attiva H24, con compiti di vigilanza, prevenzione e custodia.

REA • Rosignano Energia Ambiente S.p.A.

Località Le Morelline 2 • 57016 - Rosignano Marittimo (LI)

T. 0586.76511 • info@reaspa.it • reaspa@pec.it • P.I. 01098200494 • www.reaspa.it



L'elenco del personale, eventualmente da contattare in caso di infrazione, dopo aver provveduto ad avvisare le forze dell'ordine (Carabinieri), è quello già in vostro possesso.

Durata del contratto: Il servizio deve essere svolto dal 29/11/2021 fino al 31/01/2022, fatta salva la facoltà di Rea Spa di interrompere anticipatamente il servizio.

Corrispettivo aggiudicato: € 14.695,90 per il periodo dal 29/11/2021 al 31/01/2022, fatta salva la facoltà di Rea Spa di interrompere anticipatamente il servizio

Le somme indicate a titolo di corrispettivo sono sempre al netto dell'Iva.

Al termine dell'esecuzione del contratto (o nel corso dello stesso se la fatturazione è per stato avanzamento prestazioni), prima di emettere fattura, l'Operatore economico deve comunicare al DEC Daniele Razzuoli alla seguente mail daniele.razzuoli@reaspa.it l'avvenuta ultimazione delle prestazioni ed attendere il Certificato di regolare esecuzione. Soltanto dopo aver ricevuto tale Certificato potrà emettere la relativa fattura con indicazione del CIG relativo all'affidamento.

Rea Spa è soggetta a Split Payment pertanto le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il richiamo alla normativa: "Art. 17 ter DPR 633/72 - scissione dei pagamenti".

Al fine di ottemperare agli obblighi previsti in materia di fatturazione elettronica comuniciamo che il "Codice Destinatario" è: M5UXCR1

Si invita l'Operatore Economico a specificare se soggetto a regime particolare IVA

Emissione delle fatture al termine del mese al quale la prestazione, con indicazione del CIG di riferimento, previa accettazione ed autorizzazione del committente. Pagamento con bonifico bancario a 60

giorni data fattura fine mese su conto corrente dedicato, secondo le previsioni di cui alla Legge 136/2010.

*

Con la presente, in nome e per conto di REA Spa, all'esito della procedura di affidamento diretto esperita ai sensi dell'art. 36 comma 2 in combinato disposto con l'art. 32 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e tenuto conto degli artt. 1 del DL 76/2020 convertito con legge 120/2020 e 49 del DL 77/2021, per importi inferiori a Euro 139.000,00, sono a comunicare che:

- il contratto in oggetto è stato aggiudicato a codesta Spettabile Worsp Security Group Srlu;
- l'affidamento è immediatamente esecutivo, salva successiva integrazione dell'efficacia e della piena legittimità all'esito dei controlli di legge, anche sull'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali attestati ai fini dell'affidamento;
- il contratto è composto dei seguenti documenti, di cui codesta Spettabile Worsp Security Group Srlu già dispone: Offerta + Dichiarazione Allegato E + Mod.S.7.4.1 + Documento d'identità del dichiarante + la presente accettazione.
- Si allega il **Mod. S.7.4.6 DUVRI Definitivo** (documentazione necessaria per il coordinamento tra le ditte in base a quanto disposto dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Il Mod.S.7.4.6 DUVRI Definitivo deve essere firmato e restituito per le firme di Rea Spa insieme al presente atto pena la mancata validità del contratto stesso.

L'informativa completa fornitori è disponibile sul sito web di Rea Spa all'indirizzo: <https://www.reaspa.it/privacy-policy-rea>

Sono allegati inoltre i seguenti documenti di cui dovete prendere visione:

- Mod. S. 7.4.4 Estratto Rischi per area Centri di Raccolta Rev 7
- ISTR S.05.E Rev.0 Piano di Emergenza CdR Collesalvetti

Perfezionamento del contratto

Il contratto si intende sottoscritto secondo gli usi del commercio con scambio di lettere e dunque con la sottoscrizione da parte di entrambe le parti della Sezione II del presente atto, che ne costituisce atto conclusivo, e dovrà perfezionarsi entro i termini di legge in formato elettronico e con firma digitale e dovrà essere restituito entro e non oltre il 06/12/2021.

I termini per l'adempimento, nelle more della stipula, decorrono comunque immediatamente.

Il mancato rispetto dei termini sopraindicati, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso se imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che verrà senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020.

Il contratto è soggetto ad imposta di bollo in solo caso d'uso (cfr. Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, interpello 954-15/2017). Tutti i documenti di cui al precedente paragrafo ne formano parte integrante ed essenziale.

- L'avvio dell'esecuzione è immediato.
- L'efficacia e la piena legittimità dell'aggiudicazione e del contratto sono subordinate all'esito positivo dei controlli sull'effettivo possesso dei requisiti attestati ai fini dell'aggiudicazione dal contraente, cui è in ogni caso subordinato il pagamento. Ove detti requisiti dovessero risultare non sussistenti nei termini di legge, allora l'aggiudicazione e la stipula del contratto si avranno come mai avvenute, l'esecuzione sarà da intendere non autorizzata ed il relativo pagamento non dovrà essere effettuato. Ogni ulteriore eventuale conseguenza resterà a carico del contraente, per ogni sua dichiarazione falsa erronea o mendace, che abbia indotto in errore la stazione appaltante. Fermi gli obblighi di legge e le ulteriori eventuali conseguenze anche penali.

Penali

Nel caso in cui l'esecutore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente contratto, Rea Spa applicherà le seguenti sanzioni contrattuali:

- in caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione, una riduzione del corrispettivo in misura pari allo 0,1% del corrispettivo contrattuale complessivo per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine di previsto. Il ritardo sarà sanzionabile negli stessi identici termini, sia che la prestazione manchi del tutto sia che risulti eseguita parzialmente.

E' facoltà di Rea Spa portare le somme, dovute dall'esecutore in ragione di sanzioni contrattuali eventualmente applicate, in compensazione automatica, anche detraendole direttamente dall'importo dovuto per le prestazioni correttamente adempiute ove ve ne siano, o da altri titoli di credito. È salvo il diritto dell'esecutore di dimostrare, ove sussistano, cause di forza maggiore che ne abbiano impedito l'adempimento ed in ragione delle quali potrà essere riconosciuto non responsabile per l'inadempimento.

Resta salvo il diritto per la committente all'eventuale risarcimento per il maggior danno.

Rea Spa non pagherà alcun corrispettivo per le prestazioni non eseguite.

Osservanza del Codice etico e del mogc231/01 di Rea Spa

L'aggiudicatario, dopo aver preso visione del Modello organizzativo di gestione e controllo, ex D.Lgs. 231/01, adottato dall'Amministratore Unico di REA SpA con decreto n. 03 del 20/12/2016, e del Codice Etico adottato da REA SpA con medesimo decreto, disponibile sul sito della Società, si impegna a rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti nei suddetti documenti, nella consapevolezza che la violazione di tale impegno determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

Trattamento dati personali

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati personali trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati personali saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.
2. Le Parti si impegnano altresì a comunicare, all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.
3. Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679.

Foro Competente

Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nel presente appalto si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda alla loro risoluzione per via amministrativa, la competenza esclusiva sarà deferita al giudice del Tribunale di Livorno. Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale.



SEZIONE II
IMPEGNO CONTRATTUALE DELLE PARTI

All'esito dell'affidamento, entrambe le parti sottoscrivono il presente atto che ha valenza contrattuale unitamente ai seguenti documenti, anch'essi contestualmente sottoscritti, e che formano parte integrante ed essenziale del contratto, di cui le parti hanno già accettato i contenuti: Offerta + Dichiarazione Allegato E + Mod.S.7.4.1 + Documento d'identità del dichiarante + la presente accettazione.

Rosignano Solvay lì, 22/11/2021

Per accettazione
L'Amministratore Unico
Avv. Marco Giunti

Per accettazione
Worsp Security Group Srlu

Spettabile
 REA s.p.a.
 Località Le Morelline due, snc
 57016 Rosignano Solvay (Li)

alla c.a. del Responsabile del Procedimento

ATTESTAZIONE CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIALI E CONTESTUALE ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI OBBLIGATORIE PER LEGGE.

12 sottoscritto Ariel Maria Rossetti
 nato a ARCAVIGNA il 12/01/88, residente
 a Campisla Marittima PROV. LI CAP 57021 in via
Molini di fondo 14/D, [in proprio o] in qualità di legale rappresentante di
 (denominazione o ragione sociale) WONSP SECURITY GROUP S.R.L.
 indirizzo della sede legale Via Gobetti 5 Campisla Marittima PROV. LI CAP 57021
 Codice Fiscale 01572110490
 Partita I.V.A. 01572110490

eventuale indirizzo diverso dalla sede legale al quale indirizzare la corrispondenza

numero di telefono 3343002564 - numero di fax
 indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) Security.Groupe@pec.wonsp.it
 indirizzo di posta elettronica Amministrazione@wonsp.it

al sensi e in conformità di quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali alle quali può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, come stabilito dall'articolo 76 dello stesso D.P.R.

Consapevole altresì che in ogni tempo la committente potrà verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e dare luogo, in caso di esito negativo dei controlli, ai conseguenti procedimenti anche sanzionatori ovvero di darne notizia alle Autorità competenti

ATTESTA

- Per sé e per l'impresa di cui è legale rappresentante, che non sussistono ragioni di divieto e/o interdizione a partecipare alle gare pubbliche, ovvero a stipulare contratti pubblici, e che per esse sussistono invece i requisiti generali per l'ammissione alle gare pubbliche, come previsto dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e dalle norme collegate
- che l'impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. - Registro delle Imprese di Livorno al n. 139353 dal 12/02/2009 per la seguente attività: Visibilità Pubblica ed è in possesso delle seguenti certificazioni di qualità:

DICHIARA

Quanto al possesso dei requisiti attestati

- di essere consapevole del potere-dovere del committente di verificare il possesso e la persistenza dei requisiti generali e speciali dichiarati ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto. Requisiti che devono ricorrere in capo al dichiarante, all'impresa che eventualmente rappresenta, ed a tutti gli operatori economici eventualmente sub-affidatari di prestazioni utilizzate per l'esecuzione del contratto

Sulle condizioni generali di affidamento e di esecuzione

- di essere consapevole che ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto, per tutto quanto non previsto nel contratto medesimo, troveranno applicazione le previsioni di cui al d.lgs. 50/2016 ed alle norme ad esso collegate, anche e specialmente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché ai fini della tutela dell'ambiente

Quanto alle obbligazioni assunte ed all'adempimento contrattuale

- di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella richiesta di preventivo e nei documenti ad essa allegati
- di avere diretta ed esatta conoscenza e comprensione delle previsioni contrattuali e quindi delle prestazioni che formano oggetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il corrispettivo nella misura corrispondente al ribasso ed al prezzo offerto con il proprio preventivo
- di essere consapevole del potere-dovere del committente di verificare l'esatto adempimento agli obblighi contrattuali assunti e di sospendere il pagamento, ovvero applicare penali, ovvero agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti, nei casi di inadempimento, inesatto o ritardato adempimento
- di essere consapevole che ogni eventuale modifica del contratto e/o dei termini e condizioni di sua esecuzione, dovranno avere forma scritta ed essere sottoscritte da entrambe le parti
- che le condizioni e i termini di esecuzione del contratto sono quelli indicati nel contratto medesimo e negli eventuali allegati forniti dal committente (progetti, schede tecniche, elaborati descrittivi) e di averne preso diretta piena consapevole ed esatta conoscenza prima della sottoscrizione del contratto, giudicandone il corrispettivo offerto pienamente soddisfacente e congruo, anche rispetto ai propri oneri previdenziali, assicurativi, di sicurezza e tutela dei lavoratori e ogni altro imposto dalla legge
- (*ove prescritto*) di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi le prestazioni e aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali e che possono influire sulla esecuzione
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito e di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi

Quanto alla tutela dei diritti economici nonché della sicurezza e salute dei lavoratori impiegati per l'esecuzione del contratto

- (*ove presente*) che tutto il personale dipendente dell'impresa, o che comunque sarà utilizzato

per l'esecuzione del contratto, sarà coperto da tutte le assicurazioni di legge e mantenuto in perfetta regola con le vigenti disposizioni, con preciso riferimento anche e specialmente a quelle in materia di lavoro. Di essere consapevole della propria esclusiva responsabilità a tal proposito. Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68;

- di essere in possesso dei requisiti di regolarità retributiva e contributiva, nonché rispetto a tutti gli obblighi inerenti il trattamento anche normativo dei lavoratori, e di essere consapevole che detta condizione di regolarità dovrà permanere per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e riguardo a tutto il personale impiegato

di aver ottemperato, e di impegnarsi a mantenere l'esatto adempimento, a tutti gli obblighi vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ex d.lgs. 81/2008 e norme collegate. Nonché di aver tenuto conto delle spese conseguenti ai fini della formulazione del proprio preventivo e dell'offerta del proprio ribasso, anche e specialmente in considerazione degli obblighi di sua esclusiva pertinenza ai fini dell'osservanza di tutte le norme di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per la predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività.

Ai fini dell'esecuzione e dei pagamenti relativi al contratto in oggetto, in ottemperanza alle previsioni di cui alla legge 136/2010 artt. 3 e 6, anche ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000 artt. 40 e seguenti

- di voler ricevere i pagamenti dovuti sul conto corrente dedicato del quale qui di seguito sono riportati gli estremi e le informazioni richieste
 (iban) IT50X0692070770000070004032
 (banca) Cassa di Risparmio di Roma
 (agenzia) S.M. VINCENZO (L1)
 (intestatario: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita) MONSA SECURITY GROUP S.R.L.
 (persone delegate a operare: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita) ANIEL MATIAS ROSARIO - RESIDENTI 2897602 - ANGIUNTA
- di essere consapevole che la presente dichiarazione è funzionale all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 136/2010 e che la violazione delle prescrizioni ivi contenute può determinare la nullità e/o la risoluzione del contratto, la sospensione e/o dei pagamenti, eventuali ulteriori sanzioni e conseguenze penali amministrative civili
- che ogni variazione relativa ai dati qui dichiarati dovrà essere comunicata tempestivamente, e comunque entro e non oltre sette giorni dal suo verificarsi e di risponderne personalmente
- di essere consapevole dell'obbligo, a proprio carico, di inserire in ogni fattura e strumento di pagamento il CIG indicato in oggetto
- che in caso di sub-affidamento di prestazioni (in forma di subappalto, cottimo, contratti di fornitura/fornitura con posa in opera/nolo) ad altri operatori economici, il sottoscritto (ferma la necessaria previa autorizzazione da parte del committente) imporrà in ogni sub-contratto eventualmente stipulato gli stessi adempimenti che ad esso stesso sono imposti dalla legge 136/2010, inserirà la clausola di tracciabilità contenente detti obblighi come qui riportati, pretenderà che ogni proprio sub-contraente la sottoscriva e verificherà che la rispetti, impegnandosi esso stesso a darvi esecuzione ed a dare luogo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale con i sub-contraenti in caso di loro violazione, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente
- di essere consapevole che il pagamento delle fatture eventualmente emesse potrà essere sospeso, senza decorrenza dei termini e maturazione degli interessi, in tutti i casi in cui si verificano le condizioni di evidente violazione (o avvio del procedimento per accertamento della stessa) rispetto agli obblighi di tracciabilità, fiscali, retributivi, contributivi

- di essere obbligato, nel caso di sub-affidamenti, a depositare nei termini di legge presso la committente i relativi contratti e le fatture quietanzate dai propri sub-affidatari

di essere obbligato ad assolvere a tutti gli oneri retributivi, contributivi, di sicurezza (per quanto di propria competenza) a favore di tutte le persone impiegate nell'esecuzione del contratto affidato, quale che sia il rapporto che con esse intercorra


DICHIARA DI ESSERE INFORMATO CHE:

- i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati dalla stazione appaltante ai fini del procedimento medesimo e di ogni adempimento con esso connesso. Autorizza il relativo trattamento consapevole che la finalità di consentire l'accertamento dei requisiti di legge. Consapevole altresì che la mancata attestazione dei requisiti e dei dati richiesti potrà comportare l'esclusione dalla procedura
- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente della stazione appaltante responsabile in tutto o in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio; ad eventuali soggetti esterni che alleghino giustificate ragioni a sostegno di eventuale domanda di accesso; ai soggetti presso REA s.p.a. deputati alla valutazione dei preventivi e della verifica sui requisiti attestati dai concorrenti; ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge.

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE
ai sensi dell'art. 48 comma 2 e dell'art. 76 del D.P.R. 445/200:

che la falsità in atti e le dichiarazioni ed autocertificazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che ai sensi dell'art. 75 DPR 445/00, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese, emerga la non veridicità delle dichiarazioni stesse, sarà altresì dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base di ogni dichiarazione non veritiera;

che REA spa si è riservata la facoltà di disporre controlli e acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti dichiarati in ogni tempo e su qualunque operatore economico coinvolto a qualsiasi titolo nella procedura di affidamento.

<p>Luogo <u>Livorno</u></p> <hr/> <p>Data <u>11/11/21</u></p> <hr/> <p>Nome e Cognome <u>Daniel Matias Rossetti</u></p> <hr/>	<p>Nel riquadro a destra → apporre il timbro dell'impresa e la firma del/i <u>Legale/i</u> <u>Rappresentante/i</u></p> <p>Nella riga a sinistra ← scrivere in stampatello nome e cognome del/i dichiarante/i</p>	 <hr/> <p style="text-align: center;">(firma)</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si allega alla presente copia fotostatica leggibile del documento di identità, fronte/retro in corso di validità TIPO _____ NUMERO _____

NOTA ESPLICATIVA

Ai fini della consapevole attestazione dei requisiti generali richiesti al dichiarante, si riportano qui di seguito i contenuti di cui al citato art. 80 del d.lgs. 50/2016 ed alle norme ad esso collegate.

ART. 80 D.LGS. 50/2016

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'art. 34 bis commi 6 e 7 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di

impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso

colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver

denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, e' ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non e' escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non puo' avvalersi della possibilita' prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

- a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

Ai fini altresì di cui alle norme collegate, l'operatore economico, dichiarando che per esso non sussistono motivi di esclusione attesta

- di essere in grado ed avere la volontà di, qualora risultato aggiudicatario della procedura, ove previsto per legge, a produrre tempestivamente, a semplice richiesta della stazione appaltante, tutte le pertinenti informazioni necessarie od opportune per assolvere alle verifiche antimafia imposte dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), con riferimento a tutti i soggetti interessati, come indicati nell'art. 85 del predetto decreto. Consapevole che la mancata o incompleta o intempestiva indicazione degli elementi richiesti costituirà causa legittima di revoca dell'aggiudicazione in proprio favore
- che l'impresa non ha conferito incarichi professionali o attività lavorative a ex dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro con REA s.p.a. da meno di tre anni o che, negli ultimi tre, anni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di essa ex art. 53 comma 16ter d.lgs. 165/2001 e che non sussistono divieti o preclusioni o limiti connessi con il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti di cui al DPR 62/2013 o con il Codice etico aziendale o altra previsione normativa della medesima indole
- che non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi degli artt. 2, 6 e 7 del DPR 62/2013.

ART. 105 D.LGS. 50/2016

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) . E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Il subappalto e' il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il subappalto e' indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del quaranta per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 80;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

6. *(sospeso fino al 31 dicembre 2020 ex art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019)*

7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

8. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

9. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 16 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.

11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposta verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista e' una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore

14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario e' solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita' contributiva e' comprensivo della verifica della congruita' della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruita', per i lavori edili e' verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente piu' rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili e' verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 sono messi a disposizione delle autorita' competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario e' tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa' o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo' essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta'.

19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo' formare oggetto di ulteriore

subappalto.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all' articolo 48, comma 9, primo periodo, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto

21. È fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.

22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

Luogo Livorno	Nel riquadro a destra → apporre il timbro dell'impresa e la firma del/i <u>Legale/i</u> <u>Rappresentante/i</u>	
Data 11/11/21	Nella riga a sinistra ← scrivere in stampatello nome e cognome del/i dichiarante/i	(firma)
Nome e Cognome Daniel Matias Rossetti		

Si allega alla presente copia fotostatica leggibile del documento di identità, fronte/retro in corso di validità TIPO _____ NUMERO _____

REA RISORSE AMBIENTALI	ALLEGATO A Informazioni sui Requisiti Tecnico – Professionali delle Ditte D.Lgs 81/2008			MOD S 7.4.1
	File rif: Mod. S. 7.4.1 Allegato A Inf Requisiti Tecnico Professionali Rev 03			
Revisione n° 3	del Ottobre 2018	Ver RSGI	App AU	Pagina 1 di 3

ALLEGATO A - INFORMAZIONI SUI REQUISITI TECNICO - PROFESSIONALI DELLE DITTE

Anagrafe ditta	Ragione Sociale		Worse Security Group S.r.l.	
	Legale Rappresentante		Daniel Matias Rossetti	
	Recapito		3343008864	
	Tel/Fax			
Oggetto del contratto / ordine di servizio Vigilanza Annua				
Iscrizione alla camera di commercio (N°)	Livorno	R.E.A. (N°)	LI-139353	
Posizione INAIL N°		Posizione INPS N°		
Polizza assicurativa (Tipo e numero)		Compagnia assicurativa		
Iscrizione ad eventuali Albi	Prefettura Livorno			
Referente durante lo svolgimento dell'attività	Nome		Daniel Matias Rossetti	
	Cognome		Rossetti	
	Recapito		Daniel Matias	
	Tel	3343008864	fax	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	Nome		Vicente Daniel Rossetti	
	Cognome		Rossetti	
	Recapito		3343008864	
	Tel		fax	
	Data nomina		2020	
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)	Nome		Daniel Maximiliano	
	Cognome		Bartini	
	Recapito		3405403237	
	Tel		fax	
	Data nomina		2020	
Medico Competente	Nome		Vincenzo	
	Cognome		Di Benedetto	
	Recapito		3292705500	
	Tel		fax	
	Data nomina		2020	
Addetti al Pronto soccorso	Nome e Cognome		Data nomina	
	Biolini Vanessa		2020	
	Maria Imputa		2020	
Addetti antincendio	Nome e Cognome		Data nomina	
	Biolini Vanessa		2020	
	Maria Imputa		2020	
Documento di Valutazione dei Rischi (art.17 D.Lgs 81/2008)	Data emissione	29/06/2020		

REA RISORSE AMBIENTALI	ALLEGATO A Informazioni sui Requisiti Tecnico – Professionali delle Ditte D.Lgs 81/2008			MOD S 7.4.1
	File rif: Mod. S. 7.4.1 Allegato A Inf Requisiti Tecnico Professionali Rev 03			
Revisione n° 3	del Ottobre 2018	Ver RSGI	App AU	Pagina 2 di 3

I lavoratori coinvolti per nostro conto, per quanto concerne l'oggetto di fornitura, sono stati adeguatamente informati e formati su:

- Rischi specifici a cui sono potenzialmente esposti in conseguenza dell'attività lavorativa svolta (artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008)
- Corretto uso delle attrezzature di lavoro in dotazione (art. 71 D.Lgs.81/2008);
- Corretto utilizzo dei DPI (art.77 D.Lgs. 81/2008).

AUTOCERTIFICAZIONE

Io sottoscritto/a ANIEL MATIAS ROSSINI nato/a a ALGOURA il 12/01/82 residente a CAMPANIA MARINA prov. (21) in via MOLIN DI S. ANTO n. 14/D in qualità di legale rappresentante della ditta/società WORLD SECURITY GROUP S.r.l. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, nonché dell'art. 26 comma 1 lettera a) punto 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali

DICHIARO

sotto la mia personale responsabilità di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti art. 26 comma 1 lettera a) punto 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 di seguito descritti:

- Iscrizione alla camera di commercio, Industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia d'appalto
- Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 17 comma 1 lettera a) o valutazione dei rischi di cui all'art. 29, del D.Lgs. 81/08 elaborata secondo le procedure standardizzate di cui all'art. 6 comma 8 lettera f).
- Documento unico di regolarità contributiva (DURC, D.M. 24/10/2007)
- Documentazione attestante la conformità delle macchine e attrezzature utilizzate di cui al D.Lgs. 81/08
- Elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale forniti ai lavoratori
- Nomina del RSPP e relativo attestato comprovante la formazione
- Nomina del RLS e relativo attestato comprovante la formazione
- Nomina degli Addetti al Pronto Soccorso e relativo attestato comprovante la formazione
- Nomina degli Addetti Antincendio e relativo attestato comprovante la formazione
- Nomina del Medico Competente
- Elenco del personale coinvolto (anche delle eventuali ditte subappaltatrici) riportante la posizione assicurativa INAIL e relativa idoneità sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/08
- Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs 81/08

Data 11 / 11 / 2021

Il legale rappresentante della ditta WORLD SECURITY GROUP S.r.l.

Nome e cognome ANIEL MATIAS ROSSINI

firma Aniel Rossini

Si allega copia del:

- Documento di Identità Carta di Identità N° _____
(In corso di validità) Patente
- Certificato di Iscrizione alla camera di commercio, Industria, artigianato

REA RISORSE AMBIENTALI	ALLEGATO A Informazioni sui Requisiti Tecnico – Professionali delle Ditte D.Lgs 81/2008 File rif: Mod. S. 7.4.1 Allegato A Inf Requisiti Tecnico Professional Rev 03			MOD S 7.4.1
	Revisione n° 3	del Ottobre 2018	Ver RSGI	App AU

DICHIARAZIONE DELL'ORGANICO MEDIO ANNUO

Io sottoscritto/a Aniel Maria Rossetti nato/a a Alghero il 12/01/88 residente a Campobello Marittimo prov. (LI) in via Molteni di fondo n. 14/0 in qualità di legale rappresentante della ditta/società WONP SECURITY GROUP s.r.l.

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, nonché dell'art. 26 comma 1 lettera a) punto 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali

DICHIARO

sotto la mia personale responsabilità ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera a) punto 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 che:

- Il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti è il seguente: CCNL VIGILANZA PRIVATA
- L'organico medio annuo, distinto per qualifica è il seguente:

Qualifica	Organico Medio Annuo
<u>GPG</u>	<u>200</u>

IN ALTERNATIVA:

- L'impresa è priva di lavoratori dipendenti

Data 11/11/2021

Il legale rappresentante della Ditta WONP SECURITY GROUP

Nome e cognome Aniel Maria Rossetti

firma Aniel Rossetti

Cognome	ROSSETTI
Nome	ARIEL MATIAS
nato il	12/01/1988
(atto n.	2 P. 2 S. B)
a	SAN ISIDRO *RA*
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	CAMPIGLIA MARITTIMA
Via	COSTITUZIONE, 21

Stato civile	
Professione	ESER. POMPE BENZINA
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	1,80
Capelli	CASTANI
Occhi	CASTANI
Segni particolari	N.N.



Firma del titolare *Ariel Matias*
 CAMPIGLIA MARITTIMA, 29/11/2012
 IL SINDACO
 d'ordine del Sindaco
 Ist. Massimo Vario Geri


Impronta del dito indice sinistro



SCADE IL 12/01/2023



AS 4407158



IPZS spa - OFFICINA C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
CAMPIGLIA MARITTIMA

CARTA D'IDENTITA'

N° AS 4407158

DI
ROSSETTI
ARIEL MATIAS